



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale

Calle dei Miracoli – Cannaregio 6071 – 30131 VENEZIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE
SULLE RELAZIONI SINDACALI

L'anno 2004, il giorno 27 aprile in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello regionale

E

i rappresentanti regionali delle OO. SS. della scuola CGIL, CISL e SNALS/CONFSAL, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola 2002/2005

SI CONCORDA

il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR), concernente la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale, come previsto dall'art.4, comma 3, secondo capoverso, lettera d, del C.C.N.L del comparto scuola. sottoscritto il 24 luglio 2003, di seguito denominato C.C.N.L..

Premessa

Il presente contratto è finalizzato a regolare lo svolgimento delle relazioni sindacali tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le OO. SS. regionali della Scuola, anche a livello di articolazioni provinciali.

Il contratto persegue l'obiettivo di improntare le relazioni sindacali sul territorio regionale alla correttezza e trasparenza dei comportamenti negoziali, considerate condizioni utili all'efficace erogazione del servizio scolastico.

I principi di correttezza e trasparenza, in esso contenuti, dovranno ispirare anche le relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica e orientare i comportamenti delle parti in sede di contrattazione di istituto.

Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1 - Il presente contratto è sottoscritto fra

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Organizzazioni Sindacali regionali firmatarie del CCNL del comparto scuola. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.

2 - Il contratto si applica in tutto il territorio regionale e ha validità per un quadriennio e, comunque, fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in materia. Resta infatti salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni.

3 - Il contratto si applica alle relazioni sindacali relative al personale del comparto scuola, con esclusione dei dirigenti scolastici -. Area Quinta - per i quali si procederà ad autonoma contrattazione.

4 - Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa nazionale contrattuale o di rango legislativo.

5 - L'Ufficio Scolastico Regionale trasmetterà tempestivamente copia integrale del presente contratto a tutte le istituzioni scolastiche del Veneto. I Dirigenti Scolastici entro 10 giorni dal ricevimento lo porteranno a conoscenza di tutto il personale dipendente mediante affissione all'albo dell'istituto e contestuale consegna di una copia alle RSU. Dell'affissione all'albo i Dirigenti Scolastici daranno informazione con apposita circolare.

Art.2 - Strumenti delle relazioni sindacali

Le relazioni sindacali a livello regionale comprendono i seguenti strumenti:

- a) la partecipazione, che si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese;
- b) la contrattazione integrativa regionale;
- c) l'interpretazione autentica dei contratti regionali.

Art.3 - Partecipazione

1- L'Ufficio Scolastico Regionale ed i CSA delle varie province, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, forniscono alle OO.SS. firmatarie del presente contratto informazioni preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica su tutte le materie indicate all'art.5, comma 1, del C.C.N.L. di seguito elencate:

- a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
- b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
- c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato;
- d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
- e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica;
- f) dati generali sullo stato di occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
- g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
- h) andamento generale della mobilità del personale.

2 - Gli incontri per le informazioni di cui al comma 1 devono svolgersi prima della predisposizione degli atti e comunque prima della formalizzazione degli stessi da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale e dei Centri Servizi Amministrativi. In particolare i C.S.A. rendono l'informativa di cui al punto b) del comma 1° almeno 7 giorni prima della chiusura delle aree.

3 - Su ciascuna delle materie oggetto di informazione preventiva può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche. Tali commissioni hanno il compito di esaminare in modo più approfondito i singoli problemi, al fine di avanzare proposte non vincolanti all'Amministrazione, anche di carattere propedeutico agli incontri di contrattazione integrativa.

4 - Come stabilito dall'art.5, comma 2, del C.C.N.L., su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCIR possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.

5 - Nell'ambito delle competenze attribuite ai Centri Servizi Amministrativi dall'art.8, comma 6, del D.P.R. 11.8.2003, n.319 e sulle materie ad essi delegate dall'atto di indirizzo di questo Ufficio di cui alla nota 4151/A3 del 20.6.2002, sono attivabili procedure di concertazione provinciale nelle materie oggetto di informazione preventiva.

6 - Anche al di fuori delle materie di informazione preventiva e di concertazione di cui agli articoli precedenti l'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a promuovere tavoli allargati di confronto con la Regione, gli Enti

Locali, i soggetti rappresentativi degli stessi e le OO. SS. firmatarie del presente contratto, per tutte le tematiche di carattere generale che possono avere riflesso sui rapporti di lavoro del personale della scuola.

Art. 4 – Contrattazione integrativa regionale

1 - Salva la necessità di prevedere modifiche del presente articolo in relazione a mutamenti che intervengono nella normativa contrattuale nazionale, la contrattazione integrativa regionale si svolge annualmente sulle materie indicate all'art.4, comma 3, primo capoverso, del C.C.N.L.:

- a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
- b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;
- c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
- d) criteri di utilizzazione del personale;
- e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.

Essa ha cadenza quadriennale sulle materie indicate al secondo capoverso dello stesso comma 3:

- a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
- b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali;
- c) istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
- d) procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

2 - Il Direttore Generale dell'U.S.R. del Veneto, nelle materie di cui al comma 1, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Analogamente, le OO. SS. possono presentare, negli stessi termini, la propria proposta contrattuale.

3 - Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

4 - Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.

5 - I contratti integrativi regionali possono prevedere il rinvio alla contrattazione provinciale per specifici aspetti negoziali che richiedano una normativa più aderente alla realtà scolastica delle singole province. Comunque, la contrattazione provinciale non può svolgersi su materie e oltre i limiti assegnati dalla contrattazione integrativa regionale, anche al fine di assicurare la necessaria omogeneità di indirizzo sul territorio regionale.

6 - L'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito del generale potere di controllo e vigilanza sulle istituzioni scolastiche autonome, si impegna a garantire l'applicazione dei contratti integrativi regionali nelle singole unità scolastiche.

Art.5 - Interpretazione autentica

In caso di controversia circa l'interpretazione dei contratti integrativi regionali, le parti che li hanno sottoscritti si riuniscono entro 10 giorni dalla richiesta di una delle stesse per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro venti giorni dalla data del primo incontro.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del contratto e viene tempestivamente notificata alle istituzioni scolastiche

Art.6- Composizione delle delegazioni

Le delegazioni trattanti a livello regionale sono costituite ai sensi dell'art.7 del CCNL 2002/2005:

- a) per la parte pubblica, dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'Ufficio o da un suo delegato ed eventualmente da altri dirigenti. L'Amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta.
- b) per la parte sindacale, dai rappresentanti territoriali delle OO. SS. firmatarie del contratto nazionale, ovvero da loro delegati. Le OO. SS. possono avvalersi di consulenti esperti nelle materie di contrattazione.

Prima dell'inizio di ogni contrattazione, le parti comunicano la composizione delle relative delegazioni.

Art.7 - Agibilità Sindacale

1 - L'Ufficio Scolastico Regionale mette tempestivamente a disposizione delle OO.SS, in apposite caselle, contestualmente all'affissione nei rispettivi albi, copia di tutta la documentazione, preferibilmente su supporto informatico, relativo alle materie di cui agli articoli 3 e 4 del presente contratto (graduatorie, elenchi, direttive, decreti, circolari ecc.), al fine di garantire la circolazione delle informazioni e la trasparenza delle relazioni sindacali.

2 - Viene altresì messa a disposizione delle OO. SS., possibilmente mediante invio in posta elettronica, copia di tutti gli atti di carattere generale (circolari, telex, comunicazioni di servizio ecc.) prodotti dall'Ufficio Scolastico Regionale e riguardanti le linee di politica scolastica da esso attuate.

3 - Le Organizzazioni Sindacali Regionali firmatarie del presente contratto avranno accesso alla rete Intranet dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'invio alle istituzioni scolastiche della regione Veneto di comunicazioni di carattere sindacale.

4 - I Centri Servizi Amministrativi osserveranno le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per le materie di propria competenza. Inoltre, essi diffonderanno, attraverso la rete INTRANET, a tutte le scuole della provincia le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee sindacali territoriali.

5 - Le OO. SS. sono informate dall'Ufficio Scolastico Regionale della sottoscrizione di eventuali intese ed accordi interistituzionali che abbiano riflessi sull'organizzazione del lavoro del personale scolastico.

6 - Le riunioni finalizzate alle procedure contrattuali e di partecipazione di cui agli articoli 3 e 4 vengono convocate, ove possibile, secondo un calendario di massima, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. In caso di particolare necessità ed urgenza, il termine si riduce a tre giorni. L'avviso di convocazione reca le materie all'ordine del giorno della riunione.

7 - Al fine di rendere produttive ed efficaci le sessioni di lavoro, contestualmente alla convocazione, l'Amministrazione fornisce alle OO. SS. il materiale informativo necessario alla discussione, tramite posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo idoneo.

8 - Delle riunioni tra le delegazioni, sia in sede di contrattazione che di partecipazione, viene redatto sintetico verbale, che, approvato e sottoscritto, viene rilasciato in copia alle OO.SS.. Ciascuna delle parti ha diritto di apporre contestualmente alla sottoscrizione del contratto o intesa una propria dichiarazione a verbale, della quale si darà diffusione congiuntamente all'atto di cui trattasi.

9 - L'Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna delle Organizzazioni Sindacali possono richiedere, prima della scadenza naturale, la revisione o l'integrazione dei contratti integrativi sottoscritti, mediante comunicazione formale a tutti gli altri contraenti.

Art. 8 – Ufficio Relazioni Sindacali

Presso l'Ufficio Scolastico Regionale. viene istituito un ufficio per le relazioni sindacali, con il compito di:

- a) curare i rapporti con le OO. SS.;
- b) fornire i materiali informativi previsti dal presente contratto.

Art. 9 – Albo sindacale e accesso agli Uffici

1 - Presso l'Ufficio Scolastico Regionale e presso i Centri Servizi Amministrativi sono istituite apposite bacheche per l'affissione di materiale informativo di interesse sindacale e del lavoro. Detta affissione è effettuata in modo autonomo dalle OO.SS. che assumono la responsabilità dei contenuti dei documenti affissi .

2 - I rappresentanti sindacali hanno diritto di ingresso all' Ufficio Scolastico Regionale e ai Centri Servizi Amministrativi anche nei giorni e nelle ore di chiusura al pubblico.

Art.10 – Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica

1 - Nell'ambito della materia di contrattazione integrativa regionale di cui all'art. 4, comma 3, secondo capoverso, lettera d) del C.C.N.L., riguardante procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale, le Parti concordano di fornire alle scuole le seguenti modalità e termini in relazione agli istituti contrattuali di cui all'art. 6 dello stesso C.C.N.L.:

a) *comma 2, lettera A)*:

- il Dirigente Scolastico entro 10 giorni dal termine delle iscrizioni rende l'informativa sul numero di iscritti distinti per plessi e indirizzi e le eventuali richieste delle famiglie in ordine al tempo scuola e all'utilizzo della mensa;
- il Dirigente Scolastico, almeno 5 giorni prima della chiusura delle aree per l'inserimento dei dati da parte della scuola, completa l'informativa comunicando le proposte di formazione delle classi e di organico, relative a tutte le tipologie di classe e di posti;
- il Dirigente Scolastico, entro i 5 giorni successivi alla convalida degli organici e ad ogni ulteriore variazione operata dall'Amministrazione scolastica, ne dà informazione;

b) *comma 2, lettera B) e C)*:

- il Dirigente Scolastico rende l'informativa preventiva sui criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento e sull'utilizzazione dei servizi sociali entro il 30 settembre di ogni anno scolastico.

c) *comma 2, lettera D) e I)*:

- il Contratto integrativo di istituto sulle modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa e sui criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché sui criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto deve essere stipulato entro la data di inizio delle lezioni fissata dal calendario scolastico regionale.

d) *comma 2, lettera E)*:

- il Contratto integrativo di istituto sui criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica deve essere stipulato entro il 30 giugno dell'anno scolastico precedente.

e) *comma 2, lettera F) e G)*:

- il Contratto integrativo di istituto sui criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché sulla determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000 e sull'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere stipulato entro il 30 ottobre.

f) *comma 2, lettera H)*:

- il Contratto integrativo di istituto sui criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA deve essere stipulato entro il 15 ottobre.

g) *comma 2, lettera J), K), L)*:

- Il Dirigente scolastico rende l'informativa successiva entro il 30 giugno sulle seguenti materie:
 - nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica

o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni;

- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse.

2 – Le istituzioni scolastiche si dotano di un accordo che disciplina le relazioni sindacali.

Art.11 – Compatibilità finanziaria

Il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria, viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria ai sensi dell'art.48, comma 6, del D.lvo n.165/2001.

Per la Parte Pubblica:

- Dirigente Area 2 (Relazioni sindacali, contrattazione) - Delegato con potere di stipula

Carmela Palumbo _____

- Dirigente Area 3 (Personale della scuola)

Rita Marcomini _____

Per la parte sindacale:

- CGIL Scuola – Antonio Giacobbi _____

- Claudio Baccarini _____

- CISL Scuola – Silvano Furegon _____

- Nereo Marcon _____

- UIL Scuola – Francesco Marzinotto _____

- SNALS CONFSAL – Leopoldino Lago _____

- Alberto Forti _____

- Salvatore Auci _____